

A tutti gli assistiti

Circolare n° 13/2016

Oggetto:

- Entro il 20 ottobre 2016 la richiesta di riammissione alla rateizzazione Equitalia
 - Detrabilità dall'IRPEF delle spese per servizi scolastici
 - La notifica degli atti nelle mani di parenti o affini
-

Entro il 20 ottobre 2016 la richiesta di riammissione alla rateizzazione Equitalia

Tra le principali misure è previsto che:

- **il debitore decaduto all'1 luglio 2016 dal beneficio della rateazione** può nuovamente rateizzare l'importo, scaduto e a scadere, sino ad un massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiori a 72 già precedentemente approvati, anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate; in questi casi la nuova richiesta di rateazione dovrà essere presentata entro il 20 ottobre 2016;
- **il debitore decaduto da piani di rateizzazione concessi a seguito di definizione di accertamenti con adesione o di omessa impugnazione degli stessi**, può ottenere la concessione di un nuovo piano di rateazione solo se è decaduto dopo il 15 ottobre 2015 e fino all'1 luglio 2016;
- **sale a 60.000 euro la soglia oltre la quale deve essere "documentata" la temporanea situazione di difficoltà** per ottenere la dilazione delle somme iscritte a ruolo. Sotto la soglia dei 60mila euro sarà sufficiente una semplice dichiarazione del debitore per ottenere una rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili.

Detrabilità dall'IRPEF delle spese per servizi scolastici

L'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti sulla detrazione dall'Irpef delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, per un importo annuale non superiore a 400 euro per alunno o studente. In particolare ha chiarito che:

- le **spese sostenute per la mensa scolastica sono detraibili anche quando questo servizio è reso tramite il Comune o altri soggetti terzi rispetto alla scuola;**
- sono **ammesse anche per le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi**, quali l'assistenza al pasto, il pre-scuola e il post-scuola, pur se forniti in orario extracurricolare, poiché di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica;
- **non sono invece detraibili le spese relative al servizio di trasporto scolastico**, anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola.

La notifica degli atti nelle mani di parenti o affini

La Corte di Cassazione ha recentemente sentenziato che ai fini della regolarità della notificazione eseguita nel domicilio del destinatario a mani di "persona di famiglia" (parente o affine) ivi reperita, **non occorre che il consegnatario sia anche convivente**, salva la prova contraria dell'occasionalità della presenza di questi all'indirizzo dell'interessato.

Nel caso in esame la Cassazione ha ritenuto valida la notifica effettuata mediante consegna dell'atto tributario a mani della cognata del contribuente rinvenuta presso l'abitazione di questi.

Roma, 04 ottobre 2016

TeS